DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1999

adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per l'attuazione dell'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

(1999/190/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4, paragrafo 2,

vista la dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che figura nell'atto finale firmato al momento dell'adozione del trattato,

considerando che in data odierna il Consiglio ha adottato, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, un'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania;

considerando che per tale azione occorrerebbe personale con competenze specifiche in operazioni di polizia; che l'UEO ha già intrapreso una missione volta a fornire assistenza e consulenza alle forze di polizia albanesi;

considerando che pertanto l'Unione europea dovrebbe ricorrere all'UEO;

considerando che, a seguito di una richiesta dell'Unione europea in base all'articolo J.4, paragrafo 2, il personale militare dell'UEO ha effettuato uno studio di fattibilità circa eventuali opzioni per operazioni internazionali di polizia in Albania (Rev. 1) e relativo supplemento, in seguito denominato studio di fattibilità UEO;

considerando che il 2 febbraio 1999 il Consiglio permanente dell'UEO ha adottato il piano di contingenza per un'operazione internazionale di polizia in Albania basato su una delle opzioni individuate nello studio di fattibilità UEO;

considerando che l'opzione sviluppata nel piano di contingenza dell'UEO contribuirebbe a conseguire l'obiettivo definito nel titolo dell'azione comune;

considerando che gli organi dell'UEO hanno dato il benestare sulle modalità pratiche riportate in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione europea chiede all'UEO di attuare l'azione comune 1999/189/PESC, del 9 marzo 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania ([1]), applicando l'«opzione 2 rafforzata» dello studio di fattibilità UEO a titolo dell'obiettivo definito all'articolo 1, paragrafo 1, della stessa azione comune.

2. L'attuazione dell'azione comune di cui al paragrafo 1 è condotta secondo le modalità pratiche definite in allegato.

Articolo 2

La presente decisione e l'azione comune 1999/189/PESC sono notificate all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996 sulla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RIESTER

([1]) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

MODALITÀ PRATICHE

1. La missione dell'UEO svolgerà la propria funzione sotto la responsabilità dell'UEO.

2. Nel corso dell'operazione è previsto che:

 — all'Unione europea saranno inoltrati rapporti mensili completi sulla missione dell'UEO; i rapporti comprenderanno un aggiornamento circa le attività di formazione e consulenza, nonché valutazioni sul relativo impatto;

 — la missione dell'UEO procederà, a scadenza semestrale o più ravvicinata, ove necessario, ad una valutazione generale dell'operazione e, se del caso, a proposte di eventuali ritocchi alle modalità dell'operazione stessa;

 — se si verificherà un'emergenza, sarà immediatamente presentata una relazione all'UEO, che la inoltrerà all'Unione europea. La situazione sarà ponderata e sarà vagliata la necessità di sottoporla agli organi dell'Unione europea e dell'UEO.

3. Al termine dell'operazione l'UEO redigerà un documento sulle esperienze maturate, che sarà trasmesso all'Unione europea.

4. I principali canali di comunicazione saranno:

 — gli attuali punti di contatto tra il segretariato del Consiglio dell'Unione europea ed il segretariato dell'UEO e tra la Commissione ed il segretariato dell'UEO;

 — i punti di contatto designati dalle due presidenze.

5. Va tenuta presente la possibilità di indire riunioni coordinate di gruppi di lavoro.

6. La rappresentanza diplomatica della presidenza dell'Unione europea fornirà alla missione UEO, ove necessario, supporto politico e diplomatico.

7. Tra l'Unione europea e l'UEO sarà mantenuta una stretta cooperazione, compresa una cooperazione in loco, tra l'altro nell'ambito del collegamento e del coordinamento con più ampi sforzi internazionali in Albania, sia sul piano bilaterale, sia sul piano multilaterale.

8. L'informazione del pubblico sull'operazione sarà coordinata.

9. I fondi necessari per il finanziamento dell'operazione saranno erogati ai sensi delle disposizioni finanziarie stabilite dalla Commissione e dall'UEO, che rispetteranno le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, tenendo conto delle esigenze operative della missione dell'UEO.

 Per sostenere la presidenza dell'Unione europea nello svolgimento della funzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 1999/189/PESC, la missione dell'UEO istituirà un meccanismo di coordinamento e di sorveglianza quanto alle modalità di concessione del sostegno finanziario ai tirocinanti albanesi attinto al bilancio generale delle Comunità europee. Le relazioni della missione dell'UEO conterranno informazioni periodiche su tale meccanismo.

Queste modalità pratiche lasciano impregiudicate le procedure interne di ciascuna organizzazione o gli eventuali altri contatti reciproci necessari.